



Comune
di
Calliano

Comunità
della
Vallagarina



Piano Regolatore Generale

Ottava Variante



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Giugno 2019

Progetto di variante al P.R.G.:

ufficio urbanistica della Comunità della Vallagarina

gruppo di lavoro:

geom. Amedea Peratti

arch. Andrea Piccioni

geom. Stefano Marcolini

IL CAPO SERVIZIO

arch. *Andrea Piccioni*

Prima adozione del Consiglio comunale con deliberazione

n. *dd.*

Adottato definitivamente dal Consiglio comunale con deliberazione

n. *dd.*

Approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione

n. *dd.*

In vigore dal

Relazione Calliano

La variante al piano regolatore comunale recentemente approvata (4 gennaio 2019) ha rettificato/aggiornato le destinazioni d'area in recepimento dell'attuale utilizzo del suolo, rivalutato le aree a destinazione pubblica, risposto alle richieste dei privati, nonché uniformato la cartografia alla legenda provinciale.

Anche le norme di attuazione erano state oggetto di aggiornamenti sia in relazione alla nuova legge urbanistica che di settore, demandando l'adeguamento al nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale ad una successiva variante.

Con la presente variante si completa l'adeguamento delle norme di attuazione alle disposizioni del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale oltre a dare risposta alle richieste di inedificabilità dei privati. Si recepisce, inoltre, il piano territoriale della Comunità sia per quanto riguarda le aree agricole che gli ambiti fluviali.

Modifiche alle Norme di attuazione

Nonostante il piano vigente sia già adeguato alla L.P. 15/2015, l'adeguamento obbligatorio al RUEP ha comportato una sostanziale revisione delle Norme di Attuazione; in particolare l'impianto normativo è stato modificato con l'introduzione dei richiami a quanto già espresso all'interno dello stesso regolamento in termini di definizioni nonché in conseguenza dei nuovi parametri introdotti quali il numero dei piani, l'altezza del fronte, la SUN, Volume netto, altezza utile, indice di utilizzazione fondiaria (Uf), etc..

In coerenza con quanto definito dall'art. 3 del nuovo Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e ss.mm. relativamente alla definizione e metodi di misurazione degli elementi geometrici delle costruzioni, nonché dall'art. 104 "Disposizioni transitorie e di prima applicazione", il piano è stato uniformato anche per quanto concerne il metodo di calcolo del volume urbanistico (Vt), computato in base alle superfici utili nette (SUN) ed alle altezze utili dei singoli piani, così come definiti al comma 4, lettere j), n) ed r) dell'art. 3 del sopracitato regolamento provinciale.

Nel calcolo del volume urbanistico il passaggio dal volume lordo al volume netto che non computa elementi quali le murature perimetrali, i vani scala, i vani ascensore, gli ingressi al piano terra, le centrali termiche, etc. se costituiscono parti comuni, significa favorire l'adozione di soluzioni tecniche e materiali che assicurano la loro qualità intrinseca, senza che le loro dimensioni e spessori abbiano controindicazioni di natura volumetrica e quindi economica, così facendo, infatti, si libera la componente tecnologica dell'edificio dalla componente economica, o di mercato che generalmente tende alla massimizzazione della superficie utile commerciale.

Il nuovo metodo di calcolo del volume da lordo a netto e la successiva riconduzione all'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) espresso in mq/mq ha comportato la necessità di ricalibrare gli indici volumetrici previsti dalle norme di attuazione del P.R.G.

Per poter procedere ad una revisione oculata degli indici, risulta indispensabile accertare con ragionevole esattezza l'incidenza volumetrica dei precitati elementi strutturali (muri perimetrali, solai e vani scala-ascensore, etc.) sul volume totale costruito, ferma restando l'intrinseca incertezza derivante dalla possibilità di realizzare diverse tipologie costruttive residenziali (condomini, palazzine, ville a schiera, ville, etc.) che computano diversamente le varie superfici. A tal fine sono state operate simulazioni grafiche e verifiche analitiche di alcuni edifici "tipo" calcolando le incidenze percentuali delle diverse componenti strutturali (muri perimetrali, solai, vani

scaie, etc.) ed è emerso che il peso di tali elementi si aggira all'incirca tra il 26% ed il 28%. Ciò evidenziato, al fine di mantenere le originarie potenzialità edificatorie delle aree ed assicurare un adeguato livello qualitativo dell'urbanizzato si deve procedere alla ricalibratura (riduzione) degli attuali indici volumetrici fondiari delle diverse zone urbanistiche. Come aliquota da utilizzare per la ricalibratura dei volumi (da lordi a netti) è stata assunta quella media del 27%, conseguentemente gli indici fabbricabilità fondiaria (IFF), approssimati, risultano come di seguito rideterminati. Per l'ulteriore passaggio da IFF (mc/mq) a Uf (mq/mq) è stata assunta una altezza media convenzionale pari a ml 2,70.

le attuale (mc/mq)	IFF di variante (mc netti/ mq)	Uf (mq/mq)
2,00	1,46	0,54
1,50	1,09	0,40
3,00	2,19	0,81
2,50	1,82	0,67
1,00	0,73	0,27
0,50	0,36	0,14
0,05	0,0036	0,014
0,01	0,0073	0,0027

Nel rispetto del principio della non duplicazione delle disposizioni vigenti, le parti che riprendevano la disciplina provinciale sono state sostituite dai relativi rinvii. Di seguito gli articoli che sono stati maggiormente modificati:

Art. 3 strumenti di attuazione del piano. Nel comma 1 è stato inserito il riferimento alla Tabella 13 che riporta le indicazioni per i piani attuativi. Nel comma 5 sono stati aggiunti i riferimenti alla tabella 13 e all'art. 31, oltre alla possibilità di poter, all'interno dei piani attuativi, spostare le destinazioni d'area mantenendone inalterate le quantità dimensionali.

Art. 6 elementi geometrici delle costruzioni. Sono state eliminate le due definizioni di distanza ed inserite alcune definizioni a completamento di quelle presenti nella legge urbanistica e regolamento provinciali.

Art. 9 parcheggi e strade privati. Sono stati aggiunti i nuovi commi 3, 4, 5 relativi rispettivamente: al conteggio delle aree di pertinenza nella dotazione minima di parcheggio, il richiamo al regolamento

urbanistico provinciale in caso di interventi di nuova costruzione o ampliamenti della SUN, disposizioni in merito alle strade private.

Capo I insediamenti storici. Inserito richiamo alle disposizioni contenute nelle schede di rilievo delle unità edilizie in centro storico.

Art. 14. Generalità (centro storico). Il nuovo comma 10 riporta le disposizioni relative alle strutture ammesse in centro storico.

Art. 15 Categorie operative R1-R2-R3-R5-R6- categoria per i manufatti accessori. Al comma 1 è stata inserita la parte che richiama l'inapplicabilità dell'art. 105 della L.P.15/2015 per gli edifici specificatamente individuati in cartografia e nelle schede, nonché le disposizioni del D.Lgs.42/2004 per gli edifici di interesse culturale. In generale sono stati inseriti i richiami all'art. 77 della L.P. 15/2015. Al comma 3 sono state aggiunte delle specificazioni per la categoria operativa R2 relativamente alle sopraelevazioni ammesse, alla realizzazione dell'isolamento termico nonché il richiamo alle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Eliminata nel comma 4, categoria operativa R3, una parte che duplicava un capoverso già presente. Al comma 5 Categoria operativa R5 sono state inserite le indicazioni ed i parametri da applicare per gli interventi ammessi dalla nuova costruzione (ampliamento e sopraelevazione). Comma 7 Categoria dei manufatti accessori: è stato inserito il richiamo all'art. 3 del Regolamento urbanistico provinciale.

Art. 18 edifici specialistici. E' stato aggiunto il nuovo comma 3 relativo contenente disposizioni per gli edifici alberghieri.

Art. 21 aree libere in centro storico. Al comma 3 inserito il richiamo alla definizione riportata nell'art. 3 del Regolamento urbanistico provinciale.

Art. 22 generalità (insediamenti esterni agli insediamenti storici). Il comma 6 specifica i manufatti accessori ammessi. La tabella dei parametri edificatori contenuta nel comma 7 è stata modificata convertendo l'indice di edificabilità con quello di utilizzazione fondiaria. Il nuovo comma 8 specifica le condizioni necessarie per la realizzazione di abbaini. Il comma 11 riporta le disposizioni che regolamentano l'edificazione nelle aree di rispetto idrogeologico.

Art. 25 aree di espansione. I nuovi commi 2 e 3 riportano indicazioni riferite ai piani attuativi. Il nuovo comma 4 contiene le indicazioni relative all'edificazione di una prima casa in un lotto attualmente normato come area agricola di pregio.

Art. 26 aree produttive. Il comma 3 è stato integrato con il richiamo alle disposizioni provinciali mentre è stata stralciata la parte che riportava i contenuti delle disposizioni medesime.

Art. 27 aree misto terziario direzionali. Gli indici edilizi sono stati convertiti da mc/mq a mq/mq, l'altezza dell'edificio è stata leggermente incrementata mentre è stato inserito il nuovo parametro dell'altezza di facciata.

Art. 30 aree per servizi e attrezzature pubbliche. Nel comma 2 è stata aggiunta la possibilità di cambio di destinazione.

Art. 31 verde pubblico e parchi urbani. E' stato eliminato il comma 2 relativo ad un intervento già realizzato.

Art. 35 generalità (spazi aperti). Al comma 2 sono stati meglio specificati gli interventi ammessi. Il comma 11 relativo agli edifici con funzioni originarie dismesse, è stato modificato ed è stato

aggiunta una nuova parte che detta disposizioni in merito al recupero di tali edifici mentre i commi 12 e 13 contengono ulteriori specifiche in merito. Il comma 14 è stato aggiunto al fine di normare le eventuali tettoie presenti. Il comma 16 ammette, quale alternativa ai manufatti accessori di cui all'art. 84 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, la realizzazione di tettoie.

Art. 36 aree agricole di pregio. Al comma 1 è stato aggiunto, relativamente agli interventi ammessi, il richiamo al Regolamento urbanistico edilizio provinciale. Al comma 3 è stata inserita una data di riferimento per gli edifici esistenti e modificati i parametri edificatori.

Art. 37 aree agricole. All'art. 2 inserito riferimento al Regolamento urbanistico provinciale mentre al comma 3 modificata la data di riferimento per gli edifici esistenti.

Art. 38 altre aree agricole o recuperabili alla coltivazione. L'articolo è stato corretto con l'eliminazione dei primi tre commi contenenti disposizioni relative alle aree agricole e agricole di pregio. Al comma 1 modificati i parametri edificatori come da Regolamento urbanistico provinciale.

Art. 45 aree per stazioni di servizio. Al comma 3 inseriti parametri edificatori.

Art. 46 parcheggi pubblici. Il comma 1 è stato integrato con ulteriori indicazioni mentre il nuovo comma 5 contiene indicazioni in caso di accesso ai parcheggi dalle strade provinciali.

Art. 52 aree di protezione fluviale: ambiti ecologici e ambiti paesaggistici. L'articolo è stato interamente sostituito con i richiami alle norme del PTC.

Capitolo 8° programmazione urbanistica del settore commerciale. Il contenuto del capitolo è stato interamente stralciato in quanto riportava pari pari il testo della legge. Nel nuovo Capitolo 8° all'art. 62 Urbanistica commerciale, è riportato il rimando alla normativa provinciale vigente.

L'art. 61 disposizioni in materia di distanze, sostituisce il Capitolo 10° che conteneva il testo delle disposizioni delle stesse.

Capitolo 9 parametri geometrici dell'edificazione. L'articolo è stato stralciato in quanto sostituito dal richiamo agli artt. 3 della L.P.15/2015 e del Regolamento urbanistico-edilizio provinciali, contenuto nell'art. 6.

Nella Tabella 1 è stato inserito lo schema per il computo dei piani fuori terra. Le Tabelle 2, 3 e 4 sono state eliminate in quanto superate dalle nuove disposizioni provinciali. Le tabelle 5, 6 e 7 relative alle misurazioni delle distanze, sono state eliminate. La Tabella 8 è stata modificata sostituendo il parametro "volume" con quella della "superficie utile netta".

L'elenco dei cartigli è stato modificato ed implementato con i nuovi parametri edificatori.

Modifiche alle tavole del Sistema ambientale

Le tavole del sistema ambientale sono state adeguate alle indicazioni del piano stralcio del PTC con riguardo agli ambiti fluviali di protezione ecologica ed integrandole con gli ambiti di protezione paesaggistica.

Modifiche cartografiche

Sistema insediativo

1. In adeguamento alle previsioni del PTC l'area agricola di pregio è stata modificata in altre aree agricole.
2. Per permettere l'edificazione di una prima casa, in area attualmente agricola di pregio, è stato individuato un lotto di nuova espansione con specifico riferimento normativo.
3. L'edificio che svolge attività agrituristica, è stato individuato dal PTC in agricola di pregio e pertanto l'attuale destinazione a residenza consolidata è stata modificata.
4. Vista la richiesta del privato di eliminazione dell'edificabilità, è stata modificata in verde privato la destinazione residenziale della porzione di particella il cui indice non risulta essere stato utilizzato per edificazione dei volumi esistenti.
5. Idem come per il punto 4.
6. L'attuale destinazione a verde pubblico e parcheggi privati interrati è stata modificata in parcheggio pubblico esistente quale presa d'atto dell'effettivo stato del luogo. La mancata realizzazione della quota a verde pubblico riduce minimamente lo standard specifico che però, come evidenziato in sede di precedente variante, risulta ampiamente soddisfatto.
7. È stato inserito un tratto di percorso pedonale di progetto, in fregio alla strada che conduce all'area scolastica, per completare il marciapiede esistente.

Sistema ambientale

Le tavole del Sistema ambientale sono state integrate con le aree di protezione fluviale: ambiti di interesse paesaggistico, così come individuate dal PTC.